



GIOVANI SI'

**Az. 1.1.5 PR FESR 2021-2027 - Bando
"Sostegno per la creazione ed il
consolidamento di start-up innovative"**

Indice generale

1	Definizioni essenziali.....	4
2	Finalità.....	8
3	Dotazione finanziaria.....	8
4	Destinatari e requisiti di ammissibilità.....	9
4.1	Destinatari.....	9
4.2	Requisiti di ammissibilità.....	9
4.2.1	Iscrizione in pubblici registri.....	10
4.2.2	Localizzazione del <i>progetto</i>	10
4.2.3	Regolarità contributiva-DURC (documento unico di regolarità contributiva).....	10
4.2.4	Procedure concorsuali.....	10
4.2.5	Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	11
4.2.6	Responsabilità amministrativa.....	11
4.2.7	Precedenti penali.....	11
4.2.8	Contrasto lavoro irregolare.....	13
4.2.9	Procedimenti penali in corso in materia di lavoro.....	13
4.2.10	Deggendorf.....	13
4.2.11	Dimensione Impresa.....	14
4.2.12	Divieto di intestazione fiduciaria.....	14
4.2.13	Soggetto attivo/stato di inattività.....	14
4.2.14	Domicilio digitale.....	14
4.2.15	Affidabilità economico-finanziaria.....	14
4.2.16	Impresa in difficoltà.....	17
4.2.17	Delocalizzazione	17
4.2.18	Contrasto alla discriminazione.....	17
4.2.19	Rating di legalità.....	17
4.2.20	Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	18
4.2.21	Antiriciclaggio.....	18
5	Progetti finanziabili e spese ammissibili.....	18
5.1	Progetto.....	18
5.2	Termine iniziale e termine finale del <i>progetto</i>	19
5.2.1	Termine iniziale per la realizzazione del <i>progetto</i>	19
5.2.2	Termine finale per la realizzazione del <i>progetto</i>	19
5.3	Spese ammissibili.....	19
5.4	Massimali di investimento.....	20
5.5	Forma e intensità dell'agevolazione.....	20
5.6	Cumulo.....	21
6	Presentazione della domanda, istruttoria, valutazione e concessione.....	21
6.1	Presentazione della domanda.....	22
6.2	Istruttoria.....	24
6.2.1	Verifica di ammissibilità.....	24
6.2.2	Cause di inammissibilità della domanda.....	26
6.2.3	Valutazione intermedia.....	28
6.2.4	Fase negoziale.....	30
6.2.5	Valutazione finale.....	30
6.3	Concessione dell'agevolazione.....	30
6.4	Verifiche dei requisiti dopo la concessione.....	30
6.4.1	Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	32
6.4.2	Esito negativo dei controlli.....	32
7	Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	32
8	Modalità di rendicontazione ed erogazione.....	32
8.1	Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione.....	32
8.2	Documentazione allegata alla domanda di erogazione.....	34
8.2.1	Domanda di erogazione dell'anticipo.....	34

8.2.2 Domanda di erogazione a SALDO.....	36
8.3 Controlli sulle domande di erogazione.....	36
8.3.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	36
8.3.2 Esito negativo dei controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000.....	36
8.4 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione.....	36
8.5 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.....	37
9. Obblighi del beneficiario.....	38
10. Monitoraggio, ispezioni e controlli.....	40
10.1 Monitoraggio.....	40
10.2 Controlli in loco e ispezioni.....	40
11. Variazioni e proroghe.....	41
11.1 Variazioni finanziarie.....	41
11.2 Variazione del soggetto beneficiario.....	41
11.2.1 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario attraverso operazioni aziendale di trasformazione.....	41
11.3 Proroga.....	42
12. Soccorso istruttorio.....	39
13. Istanza di riesame	42
14. Decadenza.....	42
15. Revoca dell'agevolazione.....	43
15.1 Revoca parziale.....	43
15.2 Procedure di revoca.....	43
15.2.1 Procedimento di revoca totale.....	44
15.2.2 Procedimento di revoca parziale.....	45
16. Procedimento di recupero.....	45
17. Rimborsi e sanzioni.....	45
17.1 Rimborsi.....	46
17.2 Sanzioni.....	46
18. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	47
19. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	48
20. Disposizioni generali.....	48
21. Controversie e foro competente.....	48
22. Elenco allegati.....	48
23. Riferimenti normativi.....	49

1 Definizioni essenziali

"Avvio dei lavori": In caso di acquisto di strumentazioni e attrezzature, la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

"Beneficiario": Micro e piccole imprese, quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Certificazione di parità di genere": certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (D. L.gs. n. 198/2006), introdotto dall'art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE¹ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del *beneficiario* nel SEE (IN ENTRATA); da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e

¹ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

"ESL": Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*;

"Identità digitale": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"Impresa in difficoltà": impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE² e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"Impresa unica": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Investimento iniziale" si intende:

- a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

"Operazione": nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027³ si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;

"Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana Spa.

"Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi;

"PEC": Posta Elettronica Certificata;

"PMI": *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di

³ Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare sono definite:

- a) "*Medie imprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) "*Piccole imprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) "*Microimprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Procedura a graduatoria": la selezione delle domande e' effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura valutativa": procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda;

"Procedura negoziale": procedura valutativa di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare; è caratterizzata da una prima fase di selezione dei progetti di massima, presentati da uno o più soggetti e finalizzati allo sviluppo territoriale o settoriale, e da una seconda fase di negoziazione degli interventi con i soggetti proponenti;

"Progetto": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027⁴ il CUP è assegnato a livello di "operazione";

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2021, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2021, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2021, n. 57, delibera AGGCM 15/05/2018 n. 27165;

"Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con particolare riferimento all'art. 22 " ;

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

⁴ Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari.⁵

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;

"UL": unità di lavoro, rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno. Le UL sono verificabili tramite UNILAV di assunzione e dal calcolo della differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane e per il calcolo saranno acquisiti gli UNIEMES alle date indicate nel bando;

2 Finalità ⁶

La Regione Toscana, al fine di consolidare il sistema regionale delle start up innovative, intende sostenere la costituzione di nuove imprese innovative e consolidare le imprese di carattere innovativo già costituite.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di *sovvenzione a fondo perduto*.

Il bando si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 1.549.652,77.

Le ulteriori risorse, pari ad Euro 1.250.347,23, destinate al presente intervento, per una dotazione complessiva massima di Euro 2.800.000,00, potranno essere assegnate in base

⁵Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021.

⁶ Nel presente documento quando si indicano elementi da individuare con "atti di indirizzo di Giunta regionale" si fa riferimento al provvedimento previsto dalla decisione GR n.4/2014

all'andamento delle domande solo a seguito dell'iscrizione di tale somma nel bilancio regionale, come stabilito con DGR n. 751/2024 e ss.mm.ii.

4 Destinatari e requisiti di ammissibilità

4.1 Destinatari

Sono soggetti destinatari:

- a) Start up innovative ai sensi dell'art. 25 del DL 179/2012, come riportato nell'allegato 1, la cui costituzione è avvenuta nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento e iscritte presso l'apposita sezione del Registro Imprese presso la CCIAA territorialmente competente.
- b) persone fisiche che si impegnano a costituire l'impresa entro sei mesi dalla data di comunicazione di ammissione; la neo-impresa dovrà avere le caratteristiche previste dall'art. 25 del DL 179/2012 e dovrà iscriversi nell'apposita sezione del Registro Imprese presso la CCIAA territorialmente competente.

I soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) devono avere la dimensione di micro e piccole imprese ai sensi dell'art. 22 del Reg. 651/2014 ed avere sede legale e/o unità locale nel territorio regionale operanti nei settori ammissibili ai sensi della Delibera di giunta regionale n. 1155 del 09/10/2023, consultabile al seguente link:

<https://servizi.toscana.it/RT/intranetatti/pagina/index.xml>

purché la loro attività non rientri:

- nei settori esclusi dall'ambito di intervento del FESR;
- nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento di esenzione (GBER).

Per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco di cui alla suddetta DGR 1155/2023 come da classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007 e successivi aggiornamenti, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatariе dell'agevolazione.

Per le imprese costituenti, rileva il possesso di uno dei suddetti codici ATECO, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatariе dell'agevolazione, alla data di iscrizione al Registro delle imprese.

I soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) dovranno inoltre operare nell'ambito delle priorità tecnologiche e gli ambiti applicativi individuati, nell'ambito della Strategia per la specializzazione intelligente della Toscana con DGR n. 1321/2022⁷, mediante la selezione degli specifici ambiti tematici e priorità tecnologiche che sono contenute nella scheda tecnica all'interno dell'apposita sezione denominata RIS3.

4.2 Requisiti di ammissibilità

Di seguito sono indicati i requisiti di ammissibilità da dichiarare (Allegato 2A, 2B) alla data di presentazione della domanda (fatta eccezione del requisito previsto al par. 4.2.3, che sarà verificato tramite la consultazione online in fase d'istruttoria secondo quanto indicato al par. 6.2.1) da parte dei soggetti richiedenti.

⁷<https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000001650>

Nel caso di persone fisiche o altri soggetti che si impegnano a costituire nuova impresa, tali requisiti devono sussistere al momento della costituzione.

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

Essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria in uno dei codici ATECO previsti come ammissibili dalla DGR 1155/2023.

4.2.2 Localizzazione del progetto

L'intervento deve essere realizzato da imprese localizzate nel territorio della Regione Toscana.

Nuova localizzazione – nel caso di imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a qualsiasi titolo. La localizzazione del progetto deve specificare la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il progetto ed il relativo titolo legittimante la disponibilità.

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il D.U.R.C. o essere in possesso – al momento di presentazione della domanda – della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente può verificare prima della presentazione della domanda la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa usufruendo del servizio on line messo a disposizione dagli enti competenti al rilascio del DURC.

Il soggetto richiedente che al momento di presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana, o in Italia, ma in altro stato dell'Ue, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al D.U.R.C. secondo la legislazione del paese di appartenenza. Il documento redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata dalla parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati,

accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;

- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. N. 231/2001.

Il requisito non è dichiarato per l'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁸ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);

⁸Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
- art. 29-quattordices;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione II, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo VI, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) bancarotta fraudolenta;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità relativamente a quanto indicato alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss); b), d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n.

638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il requisito non deve essere dichiarato per l'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.9. Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente al momento della domanda è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

4.2.10 Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile" oppure, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto

dell'ingiunzione di recupero, oppure ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

4.2.11 Dimensione Impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali di Micro e piccola impresa ai sensi dell'art. 2 del REG (UE) 651/2014 rubricato: "definizioni"

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

Non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

Per il soggetto richiedente 'inattivo' al momento della presentazione della domanda, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a titolo di anticipo/saldo.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità del progetto*.

4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria

La verifica della capacità economico finanziaria verrà effettuata in base ai seguenti indicatori:

a) Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio):

$$PN/(CP-C) > 0,1$$

dove:

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità

ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

I) qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione; il predetto documento dovrà essere presentato in fase di verifica delle autodichiarazioni di cui al paragrafo 6.4;

II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione; il predetto documento dovrà essere presentato in fase di verifica delle autodichiarazioni di cui al paragrafo 6.4;

III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda; il predetto documento dovrà essere presentato in fase di verifica delle autodichiarazioni di cui al paragrafo 6.4;

IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato, risultanti da contabile bancaria; il predetto documento dovrà essere presentato in fase di verifica delle autodichiarazioni di cui al paragrafo 6.4.

I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

b) Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto) da realizzare in base al seguente criterio:

$$\frac{(EBITDA_n * 0,65 + EBITDA_{n-1} * 0,35) + F}{\dots}$$

$$> 0,25$$

(CP - C)

Dove

EBITDAn = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda;

EBITDAn-1 = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda;

F = Eventuale finanziamento deliberato, anche non bancario, per la copertura finanziaria del progetto;

CP = Costo del progetto presentato;

C = Ammontare dell'incentivo pubblico richiesto.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

In particolare, per la corretta definizione di "F" saranno ammessi esclusivamente:

I) finanziamenti soci/altri non effettuati (vale a dire non versati), purché sia prodotta in fase di verifica delle autodichiarazioni (paragrafo 6.4):

- delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto;
- dichiarazione di impegno al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) finanziamenti bancari non effettuati (vale a dire non versati) purché sia prodotta in fase di verifica delle autodichiarazioni (paragrafo 6.3.1)

- delibera bancaria destinata al progetto (non necessaria delibera CdA);

III) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) dopo approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali:

- non necessaria delibera CdA;

IV) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) prima della approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali) purché sia prodotta in fase di verifica delle autodichiarazioni (paragrafo 6.4)

- delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto o comunque un atto che dimostri l'intenzione di rafforzare l'affidabilità finanziaria dell'impresa in vista della futura adesione ai bandi regionali;

V) aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato purché sia prodotto in fase di verifica delle autodichiarazioni (paragrafo 6.4)

- atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, che attesti l'aumento di capitale.

- in relazione al parametro b. Affidabilità finanziaria, le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento. Di conseguenza, considerato che tali imprese devono rispettare il parametro a. Adeguatezza patrimoniale e il parametro b. Affidabilità finanziaria, le stesse dovranno necessariamente disporre di un finanziamento per la copertura finanziaria del progetto.

La capacità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui ai punti a) e b).

4.2.16 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà*.

4.2.17 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione come previsto dalla DGR. n. 922/2023.

4.2.18 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.19 Rating di legalità

Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il rating di legalità e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso. L'impresa richiedente che ha conseguito il rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

- 4.2.6 (Responsabilità amministrativa),

- 4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare),
- 4.2.7 (Precedenti penali)

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983).

Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare all'atto della domanda di agevolazione, attraverso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 DPR n. 445/2000 di essere iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data dell'erogazione. L'Organismo Intermedio, prima dell'erogazione dell'agevolazione, effettuerà un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

4.2.20 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

4.2.21 Antiriciclaggio

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231-2007 e D.Lgs. n.125 del 2019 e del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui al requisito 4.2.9 sarà effettuato anche sul titolare effettivo.

Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione dell'agevolazione e per ogni erogazione (anticipo e saldo).

5.PROGETTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

5.1 Progetto

Il soggetto richiedente deve presentare una scheda tecnica, utilizzando il format di cui all'allegato 3, che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del progetto: oggetto, finalità, localizzazione, risultato finale da conseguire (output), dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);
- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);
- il cronoprogramma con le fasi del progetto;
- il programma di utilizzo dei risultati che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

5.2 Termine iniziale e termine finale del *progetto*

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del *progetto*

L'inizio del *progetto* dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo di concessione sul BURT.

Ai sensi del *regolamento di esenzione l'avvio dei lavori* deve essere successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del *progetto*

Il *progetto* deve concludersi entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione sul BURT. E' facoltà del beneficiario richiedere una proroga di massimo 90 giorni per motivi non a lui direttamente imputabili.

Un progetto è considerato concluso quando il beneficiario ha completamente realizzato l'investimento oggetto di agevolazioni, il costo dello stesso è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate come indicato nell'allegato 4 'Criteri di ammissibilità della spesa'.

5.3 Spese ammissibili

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del *progetto*. E' comunque ammissibile la spesa sostenuta dopo la presentazione della domanda.

Sono ammissibili le spese per:

- a) acquisizione di servizi qualificati di accompagnamento e di consulenza e sostegno all'innovazione, di cui al catalogo approvato con DGR n. 717 del 26/06/2023 (lettera A e lettera B);

Il fornitore deve essere dotato di attrezzature idonee al servizio che deve erogare, avere esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato con esperienza almeno triennale. Il fornitore deve inoltre possedere i requisiti specifici indicati nel catalogo con riferimento alle diverse tipologie di servizi. Il costo giornaliero degli esperti incaricati per l'acquisizione dei servizi di cui al punto 1, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimali di tariffa massima giornaliera di seguito fissati secondo l'esperienza nel settore specifico di consulenza:

Oltre 15 anni Euro 600,00

10 - 15 anni Euro 400,00

5 – 10 anni Euro 300,00
3-5 anni Euro 200,00
<3 anni Euro 150,00

- b) attivi materiali, limitatamente a strumentazioni ed attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, per un valore massimo del 20 % del costo totale ammesso del progetto corrispondenti alle tipologie di cui all'Allegato 4;
- c) attivi immateriali: attivi diversi dagli attivi materiali o finanziari, che consistono in diritto di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale corrispondenti alle tipologie di cui all'Allegato 4. Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
- sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito del progetto;
 - sono considerati ammortizzabili;
 - sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - figurano nell'attivo del beneficiario per almeno tre anni.
- d) acquisizione di servizi reali, come specificato nell'Allegato 4, riconducibili a spese per acquisizione di servizi di supporto amministrativo- gestionale alle attività connesse al progetto tra cui la rendicontazione; relativamente alle spese connesse a quest'ultima fase, può essere ricompresa la spesa sostenuta per l'attestazione e la relazione tecnica asseverata del revisore, nei limiti di congruità fissati per i costi diretti ammissibili ex art. 54 del REG (UE) 2021/1060 e comunque per un importo non superiore a 5.000,00 euro e per tipologie di servizi non riconducibili a quelli del summenzionato Catalogo approvato con DGR n. 717/2023.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al *progetto* sono dettagliate nell'allegato 4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

5.4 Massimali di investimento

Il costo totale dell'intervento ammissibile va da un minimo di 10.000,00 euro ad un massimo di 100.000,00 euro.

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione a fondo perduto e contribuito in conto capitale ai sensi dell'art. 22 del REG (UE) n. 651/2014, pari al 90% del costo totale dell'investimento ammissibile, di cui il 5 % in servizi reali.

5.6 Cumulo

Gli aiuti del presente bando sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in quanto concessi sulla base di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), a cui si rimanda per quanto non disciplinato dallo stesso.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando sono cumulabili:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione (GBER).

Si specifica che eventuali aiuti in de minimis non concessi per specifici costi ammissibili (o non ad essi imputabili) possono essere cumulati con l'aiuto concesso ai sensi del presente bando, nel limite del 100% del costo del progetto.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E CONCESSIONE

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- *presentazione della domanda*, comprensiva di scheda di *progetto*;
- *istruttoria*, nella quale viene verificata la completezza della domanda ai sensi del paragrafo 6.1;
- *valutazione intermedia*, con assegnazione dei punteggi di cui al paragrafo 6.2.3, che determina non ammissibilità (punteggio inferiore a 60) o ammissibilità alla successiva fase negoziale;
- *fase negoziale* che consiste in un confronto fra il Nucleo di valutazione, come definito al successivo paragrafo 6.2.3, ed il soggetto proponente;
- *valutazione finale*, successiva alla suddetta fase negoziale, che può portare alla conferma del punteggio assegnato oppure ad un suo incremento ;
- *adozione dell'atto di concessione*.

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata dal titolare/rappresentante legale del soggetto richiedente o suo delegato e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente.

La figura del "delegato" fa esclusivo riferimento al soggetto che materialmente compila la domanda nel caso in cui egli non sia né il legale rappresentante né il soggetto procurato dal predetto legale rappresentante con atto notarile (procura) registrato presso la CCIAA e verificabile in visura. Tale soggetto delegato potrà accedere al sistema informativo, tramite propria identità digitale, per la sola compilazione della domanda, ma non dovrà inserire i suoi dati in domanda, né dovrà firmare la domanda stessa.

In sostanza, in caso di compilazione da parte del soggetto delegato, nell'accezione sopra indicata, la domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

- i dati del solo legale rappresentante o del soggetto da lui procurato con atto notarile (procura) registrato presso la CCIAA e verificabile in visura;
- la firma della persona - legale rappresentante o soggetto da lui procurato con atto notarile - i cui dati sono stati inseriti nella domanda.

Per la compilazione della domanda di agevolazione, l'utente deve accedere al Sistema Fondi Toscana (SFT) all'indirizzo:

<https://sft.sviluppo.toscana.it/> tramite la propria identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale;
- CIE Carta d'identità Elettronica;
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di 16,00 euro salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle **ore 10.00 del 14/11/2024 e fino alle ore 16.00 del 31/01/2025**.

E' fatta salva la riapertura in caso di ulteriori disponibilità finanziarie.

Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine previsto dal bando o non corredate dei dati, informazioni, dichiarazioni, documentazione obbligatoria richiesti, ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando, prive di sottoscrizione digitale, sottoscritte da persona non titolata alla firma, sottoscritte da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, firmate digitalmente con algoritmo e secondo indicazioni indicate nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa. Nei casi citati non si applica il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 12.

La domanda di agevolazione contiene:

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6)
- precedenti penali (requisito 4.2.7)
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8)
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9)
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12)
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.18)
- rating di legalità (requisito 4.2.19)

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- Deggendorf (requisito 4.2.10)
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11)
- delocalizzazione (requisito 4.2.17)
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15)
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16)
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.20)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.21)

b. Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1)
- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2)
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4)
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5)
- soggetto attivo (requisito 4.2.13)
- domicilio digitale (requisito 4.2.14)

c. Scheda di progetto di cui al paragrafo 5.1

d. Altra documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo

- attestazione del professionista sul possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà. Tali requisiti possono essere attestati da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità;
- Documentazione economico finanziaria: in caso di necessità di incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera a), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti di cui ai punti I), II), III), IV):
 - I) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL'INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
 - II) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione
 - III) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;
 - IV) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci
- in caso di imprese prive di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, dichiarazione di impegno al possesso della sede e all'iscrizione della stessa nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa.

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel "Manuale di compilazione" disponibile sul portale dell'*Organismo intermedio*.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

- startupinnovative@sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- supportostartupinnovative@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)
- rendstartupinnovative@sviluppo.toscana.it (per assistenza sull'ammissibilità delle spese e le modalità di rendicontazione)

6.2 Istruttoria

Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive, avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Soggetto Gestore.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa negoziale di cui al D.lgs. 123/1998.

Il procedimento si avvia su istanza del soggetto richiedente in risposta al presente avviso pubblico per la presentazione di una domanda di contributo finalizzata alla realizzazione di un programma di investimento organico e complesso e si conclude entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda, articolandosi nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità, con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1 e 6.2.2;
- b) valutazione intermedia secondo i criteri di cui al paragrafo 6.2.3;
- c) fase negoziale con successiva valutazione finale di cui ai paragrafi 6.2.4. e 6.2.5..

L'organismo intermedio provvede alla conclusione del procedimento di istruttoria e trasmette gli atti al Responsabile di Azione di Regione Toscana per l'adozione del provvedimento finale di graduatoria / concessione delle agevolazioni.

6.2.1 Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità deve verificare:

- a) la corretta e completa presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
- c) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3), verificabile in fase di istruttoria, in data diversa dalla presentazione della domanda;
- d) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.4:
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);

- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.17);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.18);
 - rating di legalità (requisito 4.2.19);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.20);
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.21);
- e) il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;
- f) **In caso di persone fisiche:** L'attività istruttoria è volta ad accertare la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1 e dell'eventuale documentazione richiesta.
- L'istruttoria dei requisiti di ammissibilità è effettuata successivamente all'invio della documentazione obbligatoria a seguito della effettiva costituzione dell'impresa. In caso di esito positivo sarà inviata alla persona fisica una comunicazione di ammissibilità della domanda con relativa assunzione di prenotazione delle risorse oppure, in caso di esito negativo una comunicazione di inammissibilità della stessa. Nel caso in cui la persona fisica non proceda alla costituzione dell'impresa entro 6 mesi dalla data della suddetta comunicazione di ammissibilità della domanda, e/o non invii la documentazione obbligatoria relativa alla costituzione entro il termine ivi indicato, si procede all'annullamento della riserva su indicata e alla comunicazione di inammissibilità.
- Si precisa che l'effettiva concessione non è effettuata alla persona fisica ma al beneficiario inteso come impresa costituita e sarà effettuata soltanto successivamente all'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità/valutazione della documentazione obbligatoria relativa alla costituzione.
- g) l'acquisizione della Visura Deggendorf (requisito 4.2.10) attraverso consultazione del RNA;
- h) verifica antiriciclaggio (requisito 4.2.21) sulla base della dichiarazione contenuta nella domanda.

La verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 è effettuata nei (120) centoventi giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, come specificato al paragrafo 6.4, ad eccezione dei requisiti di cui ai punti 4.2.10 (Deggendorf) e 4.2.21 (antiriciclaggio) da verificare sul 100% delle domande pervenute ai fini dell'ammissibilità.

La verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) deve essere attivata dal giorno successivo alla presentazione della domanda e conclusa prima dell'atto di concessione del contributo.

Il requisito 4.2.10 (Daghendorff) viene verificato prima dell'atto di concessione attraverso visura del RNA ai fini dell'attribuzione del COR.

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al suddetto paragrafo 6.1 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al paragrafo 4.2.3;
- c) l'assenza alla data di presentazione della domanda anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice :

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5),
- domicilio digitale (requisito 4.2.14);

Si specifica che, per i requisiti di cui ai suddetti paragrafi 4.2.1 e 4.2.2, l'assenza degli stessi può essere giustificata solo nel caso in cui l'impresa abbia presentato la dichiarazione di impegno di cui al paragrafo 6.1 del Bando;

- d) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di una sola delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- deggendorf (requisito 4.2.10);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
- delocalizzazione (requisito 4.2.17);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.18);
- rating di legalità (requisito 4.2.19)

- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.20)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.21);

e) la presenza di aiuti illegali non restituiti come da Visura Deggendorf (requisito 4.2.10) attraverso la consultazione del RNA;

f) esito negativo della verifica sul requisito 4.2.21 (antiriciclaggio);

g) il mancato rispetto dei massimali d'investimento del *progetto* di cui al paragrafo 5.4

La presenza di una causa di inammissibilità, costituisce motivo di improcedibilità del passaggio della domanda alla successiva fase di valutazione intermedia di cui al seguente paragrafo 6.2.3.

6.2.3 Valutazione intermedia

Le proposte progettuali sono oggetto di una fase di valutazione intermedia. Per tale fase e per la successiva fase negoziale (fino alla valutazione finale) Sviluppo Toscana S.P.A. si avvale di un Nucleo Tecnico di Valutazione (di seguito NTV) composto da 3 membri esperti .

La composizione dell'NTV, coordinata da un dipendente regionale, e i membri esperti che ne fanno parte vengono determinati con Decreto dirigenziale adottato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazione, tenendo conto della quantità delle proposte pervenute, nonché della eterogeneità dei contenuti progettuali, in modo da ottimizzare i tempi e la qualità del processo valutativo. Il medesimo atto disciplina anche la modalità di funzionamento del NTV. In tale contesto l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.P.A. svolge anche il ruolo di segreteria della commissione.

I criteri di valutazione, come stabiliti nella DGR 751/2024 di approvazione degli elementi essenziali del bando, sono riportati nella seguente tabella:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTI (MIN)	PUNTI (MAX)
EFFICACIA	Contributo del progetto imprenditoriale all'avanzamento dello sviluppo del core business aziendale	8	15
	Qualità delle strategie di prodotto /servizio, prezzo, comunicazione e distribuzione	7	15
	Capacità del progetto di posizionare l'impresa sui mercati di riferimento	10	15
EFFICIENZA	Qualità della proposta progettuale, con riferimento alle attività previste, ai tempi e agli obiettivi quantificati e verificabili	7	10
	Esperienze e competenze professionali, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto (personale altamente qualificato art. 2, n. 93 regolamento GBER)	8	15

UTILITA'	Presenza di accordi di collaborazione con imprese committenti o partner o con organismi di ricerca per lo sviluppo della proposta progettuale	4	10
SOSTENIBILITA'	Pertinenza e congruità delle spese previste	8	10
	Attendibilità delle ricadute economiche del progetto	8	10

Il progetto è ammesso alla successiva fase se realizza un totale di almeno 60 punti (massimo 100).

Criteri di premialità:

- Progetti presentati da imprese che assicurino un incremento occupazionale (*) maggiore o uguale a n.1 UL (Unità Lavorative);
- Progetti presentati da almeno un'impresa a partecipazione maggioritaria/titolarità femminile/giovanile;
- Progetti presentati da imprese che risultino iscritte nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità", secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57;
- Progetti presentati da imprese in possesso della certificazione di parità di genere UNI/PdR 125/2022;
- Operazione localizzata in un Comune classificato "area interna" secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 28/02/2022 (Allegato A, par. 4.4) consultabile sulla banca dati regionale al seguente indirizzo:

<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/indexAttiG.xml>

Per ogni criterio di premialità soddisfatto potranno essere assegnati ulteriori 5 punti.

(*) Per incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione si intende l'occupazione aggiuntiva a fine progetto rispetto al totale degli occupati dell'impresa esistenti in Toscana come rilevabile in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa mediante calcolo della differenza tra gli occupati, espressi in UL (Unità lavorative), presenti nelle sedi/unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data alla data di presentazione della comunicazione di ammissione. Per la dimostrazione dell'incremento occupazione, mediante libro unico, e ad integrazione dello stesso s'intende che: - le assunzioni di personale devono far riferimento alle sedi e unità locali toscane ed i nuovi addetti devono essere dimostrati in rendicontazione mediante l'acquisizione degli UNILAV di assunzione e dal calcolo della differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo e gli occupati nelle medesime sedi alla data di Termine Iniziale. Tale differenza dovrà evidenziare l'incremento delle unità previste dalla premialità. Per il calcolo saranno acquisiti gli UNIEMES al mese precedente la presentazione della rendicontazione a saldo e del mese precedente del Termine iniziale come sarà definito dal bando. Non è conteggiato quale decremento degli occupati le fattispecie di cui all'art 32 comma 3 del Reg. UE 651/2014. Gli apprendisti non sono considerati facenti parte degli occupati ai sensi dell'art 5 ultimo comma, dell'allegato I del Reg. U.E. 651/2014. All'impresa che non realizza pienamente l'incremento occupazionale previsto, verrà applicata una decurtazione del contributo concesso in ragione del 5% del contributo risultante a conclusione della verifica amministrativa a saldo. Ai sensi dell'art. 20, c.2 della L.R. 71/2017, si stabilisce che l'impresa dovrà mantenere l'incremento

occupazionale realizzato per un periodo di almeno tre anni successivi all'erogazione del saldo, pena la revoca del contributo.

La fase di valutazione intermedia si conclude con uno dei seguenti esiti:

- non ammissibilità (punteggio inferiore al minimo : < 60/100);
- ammissione alla fase negoziale (punteggio superiore al minimo: >= 60/100)

L'ammissione alla fase valutativa negoziale è formalizzata con atto di Sviluppo Toscana S.p.A.; per i progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo, la stessa provvede a comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), agli interessati, l'inammissibilità.

6.2.4. Fase Negoziale

La fase negoziale consiste in un confronto con il soggetto richiedente, finalizzato alla verifica dei contenuti del progetto, dell'attitudine all'imprenditorialità del proponente, oltre che all'esame degli eventuali aspetti critici, le cui risultanze saranno formalizzate mediante sottoscrizione di un verbale da entrambe le parti. In questa fase può essere proposta una modifica del progetto.

6.2.5 Valutazione finale

La valutazione finale, che avviene a conclusione della precedente fase negoziale, può confermare o modificare, incrementandolo, il precedente punteggio, sulla base dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 6.2.3. Successivamente, Sviluppo Toscana S.p.A. trasmette al Dirigente del Settore regionale competente l'esito finale, con i punteggi attribuiti ed i verbali dell'attività del NTV per l'approvazione della relativa graduatoria.

6.3 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Costituisce a tutti gli effetti **atto di concessione** il provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento adottato dall'Amministrazione regionale; la pubblicazione sul BURT – e sul sito dell'Organismo intermedio - costituisce notifica dell'avvenuta concessione.

La graduatoria dei progetti ammessi distingue i progetti finanziati e non finanziati per esaurimento di risorse; nel caso in cui la Giunta Regionale con apposito atto individui ulteriori fondi da destinare al bando si potrà eventualmente procedere allo scorrimento anche parziale della graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

6.4 VERIFICHE DEI REQUISITI DOPO LA CONCESSIONE

Successivamente alla concessione, l'Organismo intermedio:

- 1) verifica il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, tramite la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);

2) attiva la verifica dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
- delocalizzazione (requisito 4.2.17);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.18);
- rating di legalità (requisito 4.2.19);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (4.2.20);

con le seguenti modalità: controlli su un campione pari ad almeno il 50% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati;

per i requisiti di cui ai punti 4.2.6 (responsabilità amministrativa) e 4.2.7 (precedenti penali) il controllo sarà effettuato sul 100% delle dichiarazioni presentate;

3) effettua controlli su un campione non inferiore al 5% dei soggetti non ammessi a contributo e di quelli ammessi ma non finanziati;

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero degli Esteri - legalizzazione documenti](#)⁹ oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

Le verifiche dovranno completarsi entro **centoventi giorni** dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione.

In questa fase, in caso di incremento del Patrimonio Netto (PN), ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.2.15 lettera a. (adeguatezza patrimoniale) e 4.2.15 lettera b. (affidabilità finanziaria), dovranno essere obbligatoriamente presentati, secondo le casistiche, i documenti indicati al suddetto paragrafo per gli specifici requisiti.

Si specifica che la verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

⁹ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

6.4.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.P.A., procede annualmente alla verifica, su un campione del 5% su base annua dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione d'impresa, affidabilità economico-finanziaria, impresa in difficoltà.

La Regione inoltre anche attraverso l'Organismo intermedio, procede periodicamente alla verifica a campione delle attestazioni rilasciate in forma asseverata dal revisore legale sulle rendicontazioni di spesa e di raggiungimento degli obiettivi del progetto in conformità alle disposizioni dell'allegato 4 del Sistema di Gestione e Controllo PR FESR 21-27 vigente pro tempore.

6.4.2 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui ai par. 6.4 e 6.4.1 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca dell'agevolazione, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7. RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE ENTRO I TERMINI

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della concessione, la Regione Toscana o l'Organismo intermedio comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia e procede all'archiviazione della posizione. La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

8. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE

La rendicontazione avverrà mediante attestazione asseverata da parte dell'impresa, accompagnata da una relazione tecnica rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

L'erogazione del contributo pubblico avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita istanza.

Il beneficiario può presentare, entro 3 mesi dalla notifica dell'avvenuta concessione, domanda di erogazione a titolo di anticipo pari al 40% sul totale del contributo, previa presentazione di specifica garanzia fidejussoria (allegato n. 7), oppure domanda di saldo entro il termine massimo di 30 giorni previsto per la realizzazione dell'investimento.

Stadio	Periodo ammissibilità	Termine per richieste di erogazione	% da rendicontare sul totale investimento	% contributo erogabile sul totale contributo
Anticipo (opzionale)		Entro 3 mesi dalla concessione		40%

Rendicontazione finale (SALDO)		Entro 30 giorni dal termine dell'attività progettuale	100%	100% (60% in caso di anticipo richiesto)
---------------------------------------	--	--	-------------	---

Il manuale per gli utenti della piattaforma di rendicontazione illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

E' possibile delegare alla compilazione della rendicontazione altri soggetti, facendo esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopramenzionato.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa", in un file formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (e caricata sul sistema).

Il file scaricato è registrato nel sistema e quindi saranno rilevate eventuali modifiche, anche minime dello stesso, che non consentiranno il caricamento dell'istanza di pagamento.

La domanda di erogazione avverrà mediante attestazione asseverata da parte dell'impresa, accompagnata da una relazione tecnica rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La domanda potrà essere presentata esclusivamente a titolo di anticipo o saldo.

Per ogni domanda di erogazione saranno effettuate le verifiche in materia di:

- regolarità contributiva (DURC);
- aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili per i quali pende un ordine di recupero (Deggendorf). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione del contributo, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;
- rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 4.2.1 (iscrizione in pubblici registri), 4.2.4 (procedure concorsuali), 4.2.13 (soggetto attivo), 4.2.20 (posizione debitoria verso il bilancio regionale);
- verifica antiriciclaggio;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (caporalato);
- contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- per le imprese in possesso del rating di legalità, controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

8.2 Documentazione allegata alla domanda di erogazione

8.2.1 Domanda di erogazione dell'anticipo

E' facoltà del beneficiario richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del *progetto* entro 3 mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione.

- L'anticipo è subordinato alla presentazione di **garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa con scadenza di 10 mesi** dal termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del *progetto*. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto, in quanto comprensivo degli interessi e spese di eventuale recupero.
- Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.
- Sul sito della Banca d'Italia e dell'IVASS sono rinvenibili gli Albi ufficiali dei soggetti abilitati.
- Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica¹⁰.
- I titoli di garanzia stranieri, rilasciati da soggetti abilitati alla concessione di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero, devono essere sempre redatti in forma pubblica ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti in tema di circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia, quali ad esempio la Convenzione dell'Aia del 05/10/1961. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata. La garanzia estera è accettata solo ove il soggetto fideiussore, in relazione agli atti connessi alla polizza e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, abbia una sede operativa in Italia da eleggere quale domicilio. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi, sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.
- Gli uffici addetti alla ricezione delle richieste di anticipo richiedono un'attestazione della validità delle fideiussioni all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.
- La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana (Allegato n. 7), **sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.**
- **Le garanzie devono essere emesse esclusivamente in formato digitale** nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere

¹⁰ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 C.C.

- Le garanzie, ai fini dell'accogliibilità, devono:
 - essere intestate alla Regione Toscana;
 - assoggettate all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (4 pagine o frazione). Saranno accettate le sole fidejussioni nelle quali il notaio ha riportato:
 - a) gli estremi dei contrassegni dei bolli acquisitati (in misura sufficiente alle pagine del documento) o alternativamente, nel caso l'imposta di bollo sia stata assolta in modo virtuale ex art 15 DPR 642/72,
 - b) la dicitura imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art 15 DPR 642/72 a seguito di autorizzazione rilasciata da _____ numero _____ del _____;
- La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
- In caso di mancata sostituzione del garante ai sensi dell'art. 1943 del C.c. entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data in cui si formalizza la situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.
- La sostituzione del fidejussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.
- La garanzia **deve prevedere espressamente:**
 - il pagamento a prima richiesta entro quindici giorni;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del C.c., ovvero la durata della fidejussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
 - che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al *beneficiario*, in deroga all'art. 1901 del C.c.;
 - il Foro di Firenze quale unico Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
 - l'escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un mese antecedente la scadenza;
 - **la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il *beneficiario* dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.**

La garanzia dovrà essere redatta tassativamente secondo lo schema approvato in allegato al presente Bando e pubblicato sul sito www.sviluppotoscana.it, sezione "Rendicontazione"; in nessun modo il testo del modello potrà essere alterato, modificato o integrato con clausola aggiuntive in sede di rilascio della garanzia , pena il rigetto dell'istanza di anticipo. Eventuali difformità nella forma e nei contenuti della garanzia rispetto ai requisiti previsti possono essere riscontrati e fatti valere dall'Amministrazione regionale in ogni tempo, anche succesivamente all'erogazione dell'anticipo e determinano immediata richiesta di restituzione dell'agevolazione erogata, fatte salve le ulteriori sanzioni ai sensi del Bando.

8.2.2 Domanda di erogazione a SALDO

La liquidazione del SALDO è effettuata previa rendicontazione asseverata da parte dell'impresa tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Il modello di perizia asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile tramite accesso al sito dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. .

8.3 Controlli sulle domande di erogazione

8.3.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La verifica avverrà con le modalità di cui al par. 6.4.1 a cui si rinvia.

8.3.2 Esito negativo dei controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

L'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni di cui al par. 8.3.1 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca del contributo, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

8.4 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione

Ogni erogazione dovrà essere preceduta dalle verifiche di cui al paragrafo 8.1

L'istruttoria di verifica delle domande di erogazione di anticipo è finalizzata a verificare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario";
- l'accertamento della validità e conformità della garanzia fidejussoria.

L'istruttoria di erogazione a saldo è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- la completezza della documentazione allegata e/o la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute;
- l'ammissibilità delle spese rendicontate coerentemente con quanto previsto nell'allegato 4 "Criteri di ammissibilità delle spese" e nel rispetto del piano finanziario ammesso;

- il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario".

L'Organismo Intermedio, nelle verifiche istruttorie si avvarrà delle perizie del revisore salve le verifiche di cui al paragrafo 6.4.1.

L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

Per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, l'*Organismo Intermedio* - prima di ogni erogazione a qualsiasi titolo (anticipo e saldo) - effettua un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione del saldo, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di erogazione dello stesso, e 45 giorni per l'erogazione dell'anticipo.

•

- Erogazione in anticipo - L'erogazione in anticipo è sospesa in presenza di DURC irregolare. In tal caso l'O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il beneficiario può sanare la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali; solo a seguito di verifica della regolarità contributiva l'O.I. procederà all'erogazione.

- Erogazione a saldo - A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva (DURC). L'erogazione a saldo è sospesa previa verifica della regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui al paragrafo 8.5.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

8.5 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione (8.4), in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, qualora il DURC non risulti regolare, l'O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il Beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'Organismo Intermedio avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro laddove il credito vantato dal Beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso l'O.I. attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale, presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;

3. l'istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione precedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere;
4. solo se il debito non supera l'importo totale della spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'O.I. procede alla regolarizzazione del DURC tramite versamento su F24 della somma dovuta;
5. effettuata la regolarizzazione, l'O.I. acquisito il DURC regolare, provvederà quindi al pagamento al Beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

Essendo la regolarità del DURC condizione essenziale ai fini dell'erogazione dell'importo quantificato, la liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del Beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'O.I.).

Effettuato il pagamento agli istituti previdenziali l'O.I. provvederà a liquidare l'eventuale importo residuo al Beneficiario solo dopo aver ottenuto il DURC regolare.

Qualora il beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato del Bando (15 giorni) e non sia possibile da parte dell'O.I. attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità del DURC- sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo.

9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non soddisfatti, portano alla decadenza dell'agevolazione attraverso l'adozione di atto di revoca.

- 1) realizzare il *progetto* ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
- 2) realizzare il *progetto* entro 15 mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga concessa di 90 giorni per motivi non imputabili al beneficiario;
- 3) mantenere l'investimento oggetto dell'intervento per il periodo di stabilità previsto dal presente bando (3 anni successivi all'erogazione del saldo);
- 4) rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento (PR FESR 2021-2027). Ai sensi dell'art 50 del Reg.UE n. 2021/1060, il destinatario dell'agevolazione deve:
 - fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
- 5) rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
- 6) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del *progetto* per almeno il 70% dell'investimento ammesso e presentare la relazione tecnica finale trascorsi 30 giorni dal termine finale per la realizzazione del *progetto*;
- 7) restituire la quota di agevolazione, eccedente e non spettante, accertata a seguito di controlli anche successivi all'erogazione a saldo;

8) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;

9) mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del *progetto* e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;

b) localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale;

c) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;

d) assenza di procedure concorsuali **secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4** (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);

e) assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;

f) rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);

g) non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze definitive, **anche nella forma di decreto penale o di patteggiamento** per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);

h) stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;

i) rating di legalità [se posseduto e dichiarato]; In caso di venir meno del rating di legalità, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR 445/2000 per l'attivazione dei controlli;

10) mantenere per i **tre (3) anni successivi** all'erogazione del saldo le condizioni di seguito indicate:

- iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese di cui al DL 179/2012
- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
- stato di impresa attiva;

- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;

11. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;

12. non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

13. non effettuare una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione;

14. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana - con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il beneficiario deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori.

10. MONITORAGGIO, ISPEZIONI E CONTROLLI

10.1 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

10.2 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, l'*Organismo Intermedio* svolgerà controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando, a pena di revoca dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo Intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il

rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

11. VARIAZIONI E PROROGHE

11.1 Variazioni finanziarie

In fase di attuazione del progetto, previa comunicazione da trasmettere entro 60 giorni dalla fine prevista per la realizzazione dello stesso, è consentita, per una sola volta, una variazione delle singole voci di spesa, nella misura massima del 20% del costo totale del progetto ammesso, fermo restando che la voce di spesa in "attivi materiali" non potrà essere superiore al 20% del costo totale del progetto stesso e che il 5% della sovvenzione, ove richiesto, è destinato a servizi reali.

11.2 Variazione del soggetto beneficiario

11.2.1 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario attraverso operazione aziendale di trasformazione:

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

Procedimento

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto comporta la revoca dell'agevolazione.

La Regione Toscana/l'*Organismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al *soggetto beneficiario trasformato*.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti del soggetto beneficiario trasformato, è disposta la revoca del contributo.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al soggetto trasformato.

11.3 Proroga

Entro e non oltre 30 giorni precedenti la conclusione del *progetto*, è possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 3 mesi, per cause non imputabili al beneficiario.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Qualora in fase di istruttoria per variazioni, rendicontazione ed erogazione, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato nel termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di ammissibilità e per la documentazione richiesta per la concessione a pena di decadenza.

13. ISTANZA DI RIESAME

L'istanza di riesame può essere presentata dal soggetto partecipante entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica di esclusione.

L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'Organismo Intermedio) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Nella fase esecutiva successiva alla concessione dell'agevolazione, in relazione alle richieste di erogazione a titolo di anticipo e SALDO, è garantito il contraddittorio attraverso la comunicazione da parte dell'Organismo Intermedio delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

14. DECADENZA

L'accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto beneficiario - accertata successivamente alla concessione - determina la decadenza dell'agevolazione che si formalizza attraverso un atto di revoca della concessione dell'agevolazione.

Costituiscono causa di decadenza:

- la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità (par. 4.2);
- l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità (par. 6.4.1.);
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;

- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione ;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

15. REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

Sia il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto beneficiario (par. 9) che l'accertata decadenza dall'agevolazione (par. 13) comportano l'adozione dell'atto di revoca totale da parte della Regione Toscana.

15.1 Revoca parziale

- Revoca parziale per stabilità dell'operazione

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie e nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo le previsioni del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%;

15.2 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza o per mancato rispetto degli obblighi da parte del beneficiario.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e **fino all'adozione del decreto dirigenziale di revoca**. Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

Le comunicazioni fatte al *domicilio digitale (PEC)* tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto *beneficiario*.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriori responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

15.2.1 Procedimento di revoca totale

L'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il *beneficiario* può presentare all'*Organismo intermedio* scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

L'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite PEC.

A seguito delle risultanze istruttorie, l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario*.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

L'*Organismo intermedio* con la comunicazione di "presa d'atto" della rinuncia trasferisce la pratica alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero.

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e l'*Organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

15.2.2 Procedimento di revoca parziale

Nel caso di revoca parziale per stabilità dell'operazione, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

Nel caso di revoca parziale a seguito di variazioni del piano di ammortamento, si procede alla revoca parziale del contributo in c/interessi sulla base della rideterminazione degli stessi.

L'Organismo intermedio comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di quindici giorni, il beneficiario può presentare all'Organismo intermedio scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

L'Organismo intermedio, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al beneficiario tramite PEC.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, l'Organismo intermedio:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al beneficiario la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e beneficiario in caso di contenzioso giudiziario.

16. PROCEDIMENTO DI RECUPERO

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

17. RIMBORSI E SANZIONI

17.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi novanta giorni dalla data di notifica della concessione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfettario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

17.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento la Regione Toscana dispone la restituzione delle somme erogate e procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998.
2. Il *soggetto destinatario* non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati dalla Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
 - b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
 - c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
 - d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
 - e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.
3. In ogni caso il *soggetto destinatario* non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il *soggetto destinatario* ha concordato

con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

Il Responsabile del Trattamento è l'*Organismo intermedio Sviluppo Toscana SPA* nella persona del titolare di trattamento pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sede legale.

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it.

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CONTATTI

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive.

Il diritto di accesso¹² viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

20. DISPOSIZIONI GENERALI

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella eletta quale *domicilio digitale*.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it e www.regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

21. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

22. ELENCO ALLEGATI

Allegato 1) Definizione impresa start up innovativa

Allegato 2A) Modello domanda impresa

Allegato 2B) Modello domanda persona fisica

¹² Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

- Allegato 3) Scheda tecnica progetto
- Allegato 4) Criteri di ammissibilità della spesa
- Allegato 5) Dichiarazione sostitutiva relativa alla dimensione aziendale
- Allegato 6) Dichiarazione sostitutiva impresa fiduciaria
- Allegato 7) Schema di fideiussione
- Allegato 8) Obblighi di pubblicità

23. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36);
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- REGOLAMENTO (UE) 2015/1589 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione)
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- REGOLAMENTO (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (tassonomia);

- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti" (RDC);
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"

- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti".
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- DPR 5 febbraio 2018, n. 22, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi";
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221;
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 12/11/2012, n. 24075 "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, come modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020";
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'[articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62";
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC - primi chiarimenti";
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti";
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014;

- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33;
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC);
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI";
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165);
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58;
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108;
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità";
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)";
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445";
- DELIBERA G.R. n.1236 del 15-09-2020 "Linee guida sulle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, a corredo delle istanze di autorizzazione, dichiarazioni o comunicazioni ai sensi dell'art.3 della L.R. 35/2020";
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)";
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza";
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000";
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000";
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011";
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese";
- DELIBERA G.R. n. 716 del 26/06/2023 "Linee guida per struttura di un Bando Tipo per l'accesso ai contributi ai sensi della L.r. 71/2017";
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017";
- Legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 "Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022";
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017";

- Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024".
- Decisione n. 38 del 15-04-2024: L.R. n. 71/2017 - Indirizzi agli uffici della Direzione Attività Produttive in merito alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziaria, attivate ai sensi del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
- Delibera n. 751/2024: "PR TOSCANA FESR 2021-2027 - Azione 1.1.5 PR 2021-2027 'Sostegno alla creazione di start up innovative' – approvazione criteri e modalità per l'accesso ai finanziamenti sotto forma di sovvenzione"
- Delibera n. 928/2024: Modifiche alla DGR n. 751 del 25/06/2024 "PR TOSCANA FESR 2021-2027 - Azione 1.1.5 PR 2021-2027 'Sostegno alla creazione di start up innovative' – approvazione criteri e modalità per l'accesso ai finanziamenti sotto forma di sovvenzione"